

REDDITO IMPRESA E IRAP

La fiscalità dei costi accessori sostenuti per la cessione di una partecipazione pex

di Stefano Rossetti

L'[articolo 87 Tuir](#) disciplina l'istituto delle **plusvalenze esenti**, prevedendo la tassazione, **nel limite del 5%**, dell'ammontare della **plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni** che presentano determinati requisiti mentre, al ricorrere dei medesimi requisiti, la minusvalenza è **indeducibile al 100%**.

L'esenzione della plusvalenza non è totale, in quanto il legislatore ha inteso rendere indeducibili i costi, determinati in misura forfettaria, legati alla **gestione della partecipazione sociale**.

Come noto, i requisiti che permettono ad una plusvalenza di qualificarsi per l'esenzione **sono quattro** e sono elencati all'[articolo 87, comma 1, Tuir](#):

- **ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente** a quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- classificazione nella categoria **delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso** durante il periodo di possesso. Si sottolinea che, ai fini della verifica del requisito in parola, sono **irrilevanti le successive riclassificazioni** della partecipazione nell'attivo circolante;
- **residenza fiscale** o localizzazione dell'impresa (o ente partecipato) in **Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato** individuati in base ai criteri di cui all'[articolo 47-bis, comma 1, Tuir](#), o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui allo stesso [articolo 47-bis, comma 3, Tuir](#), della **sussistenza della condizione** di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo. Tale requisito deve sussistere, ininterrottamente, **sin dal primo periodo di possesso**; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di **cinque periodi di imposta** e oggetto di **realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa**, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i **cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso**;
- **esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale** secondo la definizione di cui all'[articolo 55 Tuir](#). Tale requisito deve sussistere ininterrottamente, almeno **dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso**.

Nella prassi operativa, tuttavia, può accadere che la società cedente sostenga una serie di **costi connessi alla cessione della partecipazione** quali, ad esempio, costi notarili e/o peritali.

Tali costi, come vedremo nel prosieguo, sono da considerare **deducibili nella stessa proporzione in cui la plusvalenza viene assoggettata ad imposizione**. In altre parole, **in caso di cessione**:

- **plusvalente**, la deducibilità è ammessa nella misura del 5%;
- **minusvalente**, tali costi sono **totalmente indeducibili**.

Si giunge, a tali conclusioni, andando ad incrociare il combinato disposto [dell'articolo 86, comma 2](#) e [dell'articolo 109, comma 5, Tuir](#).

Ai sensi dell'[articolo 86, comma 2, Tuir](#), la plusvalenza è costituita dalla **differenza fra il corrispettivo** (o l'indennizzo conseguito) **al netto degli oneri accessori di diretta imputazione**, e **il costo non ammortizzato**, mentre l'[articolo 109, comma 5, Tuir](#), prevede che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi (esclusi gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale) **sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito** (o che non vi concorrono in quanto esclusi).

Come precisato dall'Amministrazione finanziaria con la [circolare n. 36/E/2004](#), e più recentemente con la [risposta ad interpello n. 94/2023](#), le conclusioni a cui si è giunti **sono in linea con quanto affermato dalla relazione illustrativa** allo schema di decreto legislativo recante la riforma dell'imposizione sul reddito delle società, **in attuazione della L. 80/2003**.

Al riguardo, la predetta [circolare n. 36/E/2004](#) precisa che i **costi specificamente inerenti alla cessione**, come richiamati dalla relazione illustrativa, **sono da individuare**:

- in primo luogo, **negli oneri accessori sostenuti in occasione della cessione della partecipazione** (es. spese notarili, spese per perizie tecniche ed estimative, provvigioni dovute agli intermediari, ecc.)?
- in altri eventuali oneri che siano **specificamente** e non solo “indistintamente” collegati alla realizzazione della plusvalenza esente.

Per quanto riguarda l'Irap, invece, i **costi accessori alla cessione della partecipazione non possono assumere rilevanza**, in quanto sono legati ad un evento (la cessione) non rientrante nell'attività caratteristica dell'impresa da cui trae origine la base imponibile del tributo regionale e, in quanto tali, **sono esclusi dalla determinazione del valore della produzione netta** di cui all'[articolo 5, D.Lgs. 446/1997](#).